

NUOVE CONSIDERAZIONI IN ARGOMENTO DI *CRIMEN REPETUNDARUM*

*Per un riesame della casistica e delle linee interpretative
nell'età del Principato*

LUIGI SANDIROCCO
Università degli studi di Teramo

In un'indagine comparativa il processo per *pecunias repetere* dell'esperienza giuridica romana, con i distinguo dovuti a una filiazione tutt'altro che lineare, potrebbe persino far prefigurare l'attuale processo per responsabilità erariale¹. È stata osservata, infatti, una lata analogia con l'azione pubblica finalizzata a ottenere il risarcimento pecuniario dal funzionario disonesto attraverso le *repetundae*, somme ripetibili in carico a ex magistrati o ai loro figli in ragione di condotta illecita di carattere patrimoniale (di qui il *crimen repetundarum*), messa in atto con estorsioni e appropriazioni indebite durante la loro carica a detrimento dei popoli alleati di Roma o comunque a essa sottomessi. Se inquadrriamo l'argomento dal punto di vista storico, rileva che nelle varie epoche si è sempre reso necessario fornire contrappesi che garantissero protezione dal potere o rivalsa al componente della tribù, al *civis*, al suddito e al citoyen, a seconda delle forme assunte dall'evoluzione del diritto. La corruzione si è manifestata con connotati, modalità e gravità non codificabili nettamente con specifici requisiti, ma non ha mai abbandonato il cammino dell'uomo nella vita di comunità con arbitrii, abusi e prevaricazioni variamente disciplinati dalle regole accettate e condivise dal contesto sociale e dal diritto positivo attraverso le diverse fattispecie. I magistrati romani che si erano macchiati di profitti illeciti potevano essere chiamati a risponderne attraverso un'azione per rivendicare una determinata somma da parte di chi ne aveva subito un danno. Avendo ancora a riferimento un'indagine comparativa tra epoche lontane nel tempo sembrerebbero rinvenirsi, oggi, con le necessarie e doverose differenziazioni, alcuni dei caratteri del *crimen repetundarum* nella legge 27 maggio 2015 n. 69 – “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,

1 In argomento, cfr.: LUONGO, *Il controllo contabile*; VENTURINI, *Per un riesame*.

di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” – che prevede riparazioni pecuniarie per la specifica fattispecie di reato².

Nell’antica Roma i funzionari pubblici che avessero approfittato della loro carica per averne indebitamente vantaggi economici o altri benefici erano sottoponibili a giudizio per *pecunias repetere*³. La corruzione, dunque, appare endemica di un sistema di potere organizzato, pur con le dovute distinzioni storiche, sociali e giuridiche di cui è necessario tener conto in un prudente parallelismo con la contemporaneità.

La prima traccia storica risale al 171 a.C., quando una delegazione proveniente dalle province iberiche propose formale doglianza per le spoliazioni subite da tre ex pretori governatori della Spagna⁴. Per tali comportamenti, non esistendo una prassi giuridica, le vittime potevano solo appellarsi al Senato (dove le rimostranze assai spesso non avevano seguito, per motivi facilmente comprensibili) oppure ai tribuni della plebe che proponevano una *quaestio extra ordinem* o un *iudicium populi*. In tale vuoto formale nel 149 a.C. con la *lex* proposta dal tribuno della plebe Lucio Calpurnio Pisone Frugi, da cui prese il nome, venne istituito un tribunale permanente (*quaestio perpetua*) formato da senatori che erano competenti però solo per denunce mosse da cittadini romani in veste di patroni dei provinciali o degli alleati offesi. La sanzione che poteva essere imposta era esclusivamente di natura patrimoniale. La rilevanza dell’argomento e le implicazioni d’ordine non solo giuridico dei casi trattati fecero sì che la competenza per il reato *de repetundis* fosse al centro di un continuo braccio di ferro di rivendicazione tra senatori e cavalieri, che si protrarrà per circa un secolo e mezzo, e che la previsione di tale fattispecie rappresentasse un baluardo allo strapotere dei governatori e uno strumento di controllo del loro operato che non di rado fomentava malcontento e disordini a danno dell’autorità centrale. Che il tema costituisse un nervo sensibile dell’esperienza

2 Nella modifica all’art. 165 del Codice penale la sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i casi di peculato (art. 314 c.p.), corruzione e concussione (artt. 317-318-319-319 ter-319 quater, 320 e 322 bis c.p.) è «comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari), in favore dell’amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore risarcimento del danno». Altri aspetti di riparazione pecuniaria negli artt. 4 e 6.

3 In argomento, nello specifico e per un puntuale richiamo e approfondimento delle fonti, cfr.: PERELLI, *La corruzione politica*; NARDUCCI, *Processi ai politici*.

4 Sul punto, nello specifico, cfr.: VENTURINI, *Per un riesame*, 51-78.

giuridica romana in epoca repubblicana è testimoniato dagli interventi normativi in argomento: la già citata *lex Calpurnia*, la *lex Iunia* (dal 149 al 123 a.C.), la *lex Sempronia repetundarum* del 123 di Caio Gracco, la *lex Acilia* del 111 e le *leges Serviliae* del 101-100, la *lex Cornelia* dell'81 e quindi la *lex Iulia* del 59 a.C. di Caio Giulio Cesare.

Alla luce di questa successione non deve sorprendere, dunque, il continuo interesse della romanistica nel trattare la questione con studi approfonditi, tra i quali spicca l'importante opera di Carlo Venturini, che nella sua produzione ha affrontato nel tempo diversi aspetti dell'argomento con peculiare capacità di approfondimento, e il contributo offerto, da ultimo, da Stefania Pietrini con un agile volume pubblicato nella Collana della Rivista di Diritto Romano fondata da Ferdinando Zuccotti e diretta da Iole Fagnoli: *La Lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del Principato*, Milano 2023. La studiosa si sofferma in maniera specifica sulla prospettiva interpretativa dei giuristi del Principato in merito alla *lex Iulia de pecuniis repetundis* suddividendo la sua indagine in sei linee direttive: «I soggetti attivi e la condotta criminosa» (9-28), «Il divieto dei donativi» (29-36), «Le *repetundae* nel *Codex Leidensis*» (37-43), «Le pene nella repressione *extra ordinem*» (45-48), «Ipotesi ricostruttiva del *Fr. Leid.* 7» (49-57) e «Incapacità e limitazioni per il *damnatus*. Prospettive per una nuova ricerca» (59-60).

L'intervento di Cesare, che all'epoca era stato insignito per la prima volta del consolato, assume una particolare rilevanza perché resta in vigore anche durante il Principato. I giuristi d'epoca antonina e severiana ci hanno fornito un quadro dei contenuti e delle modifiche della disciplina della repressione del *crimen repetundarum*, del processo delle *quaestiones* e, quindi, della *cognitio extra ordinem*. Alla *lex Iulia* è dedicata l'apertura di un libro del Digesto che riporta un frammento delle Istituzioni di Elio Marciano (D. 48.11.1 [Marc. 14 *inst.*]). I soggetti incriminabili sono, oltre ai magistrati e ai senatori, come da precedenti interventi, anche coloro che avessero rivestito comunque un potere pubblico e pure quanti erano al loro seguito (Plin. *ep.* 3.9). La studiosa osserva come un'imputabilità così allargata rifletterebbe un'interpretazione estensiva – tema ricorrente nel volume – del dettato originale⁵, ovvero la repressione di ogni *pecuniam capere*, con l'effetto di prefigurare le *repetundae*, come delineate dalla legge di Cesare, quali forme generiche di appropriazione indebita, sebbene da intendersi in maniera variabile in considerazione del decorso del tempo e dei differenti quadri socio-politico-giuridici (9-12 e 16). In età severiana, dun-

5 VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, 464-469; FASCIONE, *Aliquem iudicio circumvenire*, 23.

que, la platea dei soggetti attivi del reato è lievitata rispetto alla configurazione originaria e penetra le maglie della pratica processuale nel segno della *pecunia capta* e della violazione di limiti posti in relazione proprio all'incarico pubblico (D. 48.11.7.2 [Macer 1 *iud. publ.*]; D. 48.11.9 [Papin. 15 *resp.*]; D. 50.5.3 [Scaev. 3 *reg.*]; D. 1.16.10.1 [Ulp. 10 *de off. proc.*]). Se la somma fosse stata consegnata da una persona *excepta*, ovvero nell'ipotesi di vincolo di parentela tra le parti (D. 48.11.1.1. [Marc. 14 *inst.*]), era ammessa la presunzione che non si configurasse l'abuso d'ufficio; vi ricadeva, invece, chi riceveva danaro tanto per compiere atti che esulavano dalle sue competenze quanto per non definire quelli che avrebbe dovuto compiere, e non solo nell'esercizio del potere giudiziario (D. 48.11.3 [Macer 1 *publ.*]; D. 48.11.4 [Venul. 3 *publ. iud.*]; D. 48.11.5 [Macer 1 *publ.*]). Per Macro, ai sensi della *lex Iulia*, rientravano nel *crimen repetundarum* gli abusi per favorire o danneggiare ricavandone un vantaggio patrimoniale in senso commissivo od omissivo, interferendo nell'attività magistratuale, avvalendosi o influenzandola (D. 48.11.7pr. [Macer 1 *publ. iud.*]), ma anche per *ferre in acceptum* (D. 48.11.7.2 [Macer 1 *publ. iud.*]), per promuovere o meno un'accusa, *pecuniam accipere vel ob accusandum vel non accusandum*⁶. Stefania Pietrini in argomento solleva perplessità, in particolare, sul soggetto imputabile (il *quis* che lo designa deve intendersi non nell'eccezione generica di semplice *civis* [quavis *de populo*] bensì – fino a una certa epoca – di appartenente al senato e successivamente – in età imperiale – di qualsivoglia componente di un *consilium publicum*). Infatti una lettura del passo di Macro in D. 47.13.2 (Macer 1 *publ. iud.*) svincolata da pregiudizi – vale a dire partendo dal presupposto che quali fossero i soggetti imputabili del *crimen repetundarum*, da cui discende quello di *concussio*, (per l'ipotesi del *pecuniam accipere ob accusandum vel non accusandum*), non è un elemento noto, bensì da appurare – suscita riflessioni nella studiosa poiché in età severiana un'estorsione attraverso il ricorso alla minaccia di un grave danno rappresentava ormai l'elemento commissivo che muoveva diverse e ben definite fattispecie dalla sfera del *crimen repetundarum* a quella della *concussio*, un reato quest'ultimo che nasceva per specificazione dal primo (25). Pertanto, se nelle descritte fattispecie in D. 48.11.6.2 (Venul. Sat. 3 *publ. iud.*) – concedere favori sulla leva militare e sulle destinazioni al reparto in cambio di danaro – non sembra che rilevi ai fini di una loro repressione (*lege Iulia repetundarum*) il ricorso a atti estorsivi dell'agente, durante il regno dei Severi, la circostanza che taluno avesse posto in essere minacce per indurre il destinatario di esse al pagamento di una somma di danaro, invece, avrebbe reso perseguibile il colpevole non più di *repetundae* ma di *concussio*, un *iudicium*

6 *Ibid.*, 484 nt. 66; 496 nt. 19.

che, come precisa Macro, di regola non era *publicum* ma *extraordinarium*, diversamente dal *iudicium repetundarum*: senonché il *pecuniam accipere* estorto con la minaccia di promuovere una accusa (*ob accusandum vel non accusandum*) avrebbe configurato certamente un *iudicium publicum* ma non di *repetundae* ma piuttosto di falso in base alla disciplina dei senatoconsulti che avevano esteso a tale fattispecie la pena prevista dalla *lex Cornelia de falsis* (22-26).

Per gli atti di liberalità di cui sono destinatari i magistrati, proprio per sgomberare il campo da ombre e sospetti, è previsto che il valore dei regali in un anno non possa eccedere la somma di cento aurei (D. 48.11.6.2 [Venul. Sat. 3 *publ. iud.*]), cifra equivalente ai 10.000 sesterzi di epoca classica. La studiosa propende per l'ipotesi di un lavoro di tagli e semplificazioni (29), ma nell'interpretazione sembra non potersi prescindere dal fatto che, indipendentemente dai limiti prefissati, il magistrato fosse tenuto sempre e comunque ad astenersi da atti illeciti, senza dover necessariamente riportare la casistica delle condotte non consentite⁷ (D. 48.11.7.2 [Macer 1 *iudic. publ.*]; D. 48.11.1.1 [Marc. 14 *inst.*] per quanto concerne le categorie *exceptae*). La studiosa rileva che la fissazione del limite pecuniario dei doni ai magistrati urbani era frutto di un'evoluzione in deroga all'originaria disciplina di divieto assoluto di dazione (Plin. *ep.* 4.9.6-7), principio che Macro parrebbe aver ripreso con plausibile attendibilità dal dettato della *lex Iulia*. I compilatori giustinianeî, pur ricordando l'antica proibizione (di cui non abbiamo a ogni modo una fonte fedele completa), avrebbero omesso l'elenco dei soggetti esclusi dall'incriminazione; avrebbero poi riportato un passo di Giulio Paolo (D. 48.11.8pr. [Paul. 54 *ad ed.*]) collocato immediatamente dopo quello di Macro (D. 48.11.7 pr. [Macer 1 *publ. iudic.*]), che si sofferma sui proconsoli e i pretori (urbani e peregrini) ai quali non è permesso usucapire quanto loro donato perché contrario alla *lex repetundarum*, ma senza sottolineare la derivazione dalla *lex Iulia*. Quanto alle vendite e alle locazioni con un corrispettivo inferiore o superiore al valore del bene alle quali ha preso parte un proconsole o un pretore, Paolo ritiene che celino un'estorsione o una donazione *contra legem* ma al contempo precisa che qualora il bene medesimo fosse rientrato nella *potestas* di colui che ne aveva disposto o del suo erede il predetto bene avrebbe potuto essere usucapito (D. 48.11.8.1 [Paul. 54 *ad ed.*]).

L'indagine della studiosa si sposta, quindi, sul *Codex Leidensis*, e sul *Fragmentum* (P.B.L. 2589), dove vengono esplicitati alcuni passi delle *Pauli Sententiae*. Il *Fr. Leid.* 2 riporta l'ambigua espressione *lege repetundarum tenetur* riferita all'illecito consumato da chi nel senato cittadino o nell'assemblea

7 Sul punto specifico, sempre, cfr.: VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, 497-498.

provinciale avesse proposto di conferire onori al preside o ai membri del suo seguito, oppure avesse richiesto che fosse emanato un decreto con tali contenuti, per ottenerne in cambio favori⁸. Augusto proibì alle province di concedere onorificenze ai governatori (Dio. Cass. 56.25.6) durante l'incarico e prima di 60 giorni dalla loro partenza, e nel I secolo sotto l'imperatore Nerone i senatori con delibera negarono la possibilità ai *concilia provinciae* di farsi carico o di proporre al Senato di adottare provvedimenti di grazia per i governatori (Tac. *ann.* 15.20.1 e 22.1), sebbene la *lex Iulia de repetundis* non comminasse alcuna sanzione al riguardo⁹. Per Stefania Pietrini l'ipotesi criminosa poteva far capo, in qualità di soggetti attivi, solo ai decurioni in quanto membri dei senati cittadini e ai delegati come rappresentanti delle città che partecipavano alle assemblee, assieme a senatori e magistrati.

Erano inoltre puniti *ex lege Iulia per repetundae* i senatori e i figli *in potestate* che avessero violato il divieto di assumere appalti relativi ai *vectigalia* (Fr. Leid. 3), e di armare navi al di sopra di un determinato tonnellaggio (*plebiscitum Claudianum* del 219-218 a.C.; D. 50.5.3 [Scaev. 3 *reg.*]) ma dubbi persistono sull'appalto per la fornitura di cavalli da corsa (Dio. Cass. 55.10.5). Sul senatore incombe anche la proibizione di usare uno schiavo altrui come fosse suo e pure un uomo libero (Fr. Leid. 4), e questo sia per la *lex Fabia de suppressis* sia per la *lex de repetundis*. L'ultimo frammento analizzato (Fr. Leid 5) riguarda il divieto a governatori provinciali, legati, questori provinciali, funzionari di rango equestre di assumere cariche magistratuali entro la fine dell'anno del loro rientro a Roma, e al di là di alcune perplessità marginali della dottrina¹⁰, la circostanza testimonierebbe uno stadio dell'evoluzione del *crimen* che porterebbe all'allargamento alla categoria degli *equites* dell'imputabilità *ex lege Iulia repetundarum* (43).

La repressione del *crimen repetundarum*, stando a Macro, avviene attraverso un *iudicium extra ordinem* che si è sostituito alla *quaestio de repetundis* (D. 48.11.7.3 [Macer 1 *iud. publ.*]), così come la pena travalica la delimitazione pecuniaria parametrando alla gravità del *crimen*, prevedendo l'esilio o altre sanzioni fino alla pena capitale (ipotesi peraltro non condivisa dall'autrice [in dettaglio 53-54]) e alla *deportatio in insulam* (48) con sospetta interpolazione da parte dei compilatori (46). Nel Codice di Leida (Fr. Leid. 8; D. 48.19.38.10 [Paul. 5 *sent.*]) la formulazione della fattispecie criminosa risulta incerta così come non mancano

8 Sul punto, cfr.: ARCHI, *I nuovi frammenti*, 106, parla esplicitamente di corruzione.

9 Sempre e ancora sul punto perché di peculiare interesse, cfr.: SERRAO, *Il frammento leidense*, 11 ss.

10 ARCHI, *I nuovi frammenti*, 109.

dubbi sull'individuazione dei *iudices pedanei*¹¹ corrotti e colpevoli di *repetundae* (C.I. 3.3.2 [47]). Secondo Pietrini potrebbero indicare i delegati del governatore provinciale nel sistema processuale delle *cognitiones extra ordinem*.

Particolarmente interessante il capitolo quinto incentrato su una triplice ipotesi ricostruttiva del passo delle *Sententiae* pervenutoci mutilo dal *Fr. Leid.* 7, che precede appunto quello sui giudici pedanei; infatti, non può essere escluso che la norma riferita dal *Fr. Leid.* 8 potesse essere stata creata in via indipendente dalle interpretazioni estensive della *lex Iulia* (semplicemente: il redattore della *lex Romana Visigothorum* l'avrebbe ricondotta al dettato cesareo in base all'ordine di collocazione in alcune trattazioni giurisprudenziali come rinvenibile nelle *Pauli Sententiae*), mentre la disciplina enunciata nel frammento precedente doveva discendere direttamente da una previsione della legge del 59 a.C. o da una sua successiva interpretazione. Nessuno, quindi, poteva essere accusato del *crimen repetundae* in provincia, dove invece si sarebbe potuto eventualmente agire per ripetere l'indebito da parte del soggetto attivo dell'illecito. Secondo la linea ricostruttiva *nemo in p[rovincia...accus]atur*, sposata da Kunkel, il disposto di Cesare prevedeva un'azione per infliggere sanzioni personali fino all'estrema pena capitale¹² che però poteva essere esercitata solo a Roma davanti alla *quaestio* competente, e un'azione che si lascia intendere come privata per la restituzione della *pecunia capta* esperibile da un certo momento storico anche in provincia. Per Kunkel fino a quando la ripetizione poteva essere domandata al governatore e agli appartenenti al rango senatorio i processi in provincia apparivano impraticabili persino se finalizzati alla semplice restituzione, quando il novero dei soggetti incriminabili fu allargato a coloro che ricoprivano un qualunque altro *officium* o *ministerium publicum*, ossia anche a persone che erano di origine provinciale, le cose cambiarono (49-51 e 50 nt. 3).

Stefania Pietrini evidenzia che la ricostruzione dell'esimio romanista però porterebbe a escludere una pena patrimoniale nel *simplum* in caso di repressione criminale delle *repetundae* applicabile in territorio provinciale, almeno da un certo periodo in poi (in questo caso «non sarebbe corretta la chiara affermazione per cui nessuno sulla base della legge Giulia avrebbe potuto essere accusato in provincia» [50]), e che «la restituzione di quanto indebitamente pagato non si potesse perseguire tramite il processo criminale» resterebbe – sempre ad avviso della studiosa – «un dato da dimostrare», così com'è a tutt'oggi dibattuta la questione dell'esistenza di una pena prevista dalla legge del 59 a.C. di natura differente rispetto a quella patrimoniale (50).

11 LIVA, *Il iudex pedaneus*, 123.

12 KUNKEL, *Quaestio*, 749.

Archi ipotizza che il frammento incompleto riportasse in origine la seguente frase: *nemo in p[oenā dupli vers]atur*. Stando alla sua ricostruzione nessuno poteva essere condannato a versare il doppio o il triplo, dovendosi invece limitare la sanzione soltanto al *simplum*, ovvero una somma pari al versato¹³. La dottrina dubita che la pena della *lex Cornelia*, antecedente e che avrebbe previsto in ipotesi il multiplo, potesse applicarsi in luogo di quanto previsto dalla *lex Iulia*, ovvero il *simplum*. L'esegesi della Pietrini approda, quindi, alla tesi che il frammento avrebbe potuto sancire che *nemo in p[oenā capitis versa]tur*. Il sintagma *poena capitis* abbraccerebbe tutte le altre pene limitative della libertà personale sino alla relegazione temporanea. Aggiunge, peraltro, che la pena della *relegatio* sia esclusa dalla *poenae capitis*. Ne conclude, quindi, che non sia improbabile – considerata la credibile finalità didattica delle *Sententiae* e la peculiare storia della persecuzione di detta figura criminosa – che *Fr. Leid.* 7 possa essere letto nel seguente modo: *Lege Iulia repetundarum nemo in p[ri]vato iudicio accusa]tur, sed id quod datum est repeti potest*. Pertanto, in base alla *lex Iulia*, non si poteva essere puniti con la pena capitale e detta ricostruzione lascia emergere come l'espressione *poena capitis* esprimerebbe nel passo di Macro (D. 48.11.7pr. [Macer 1 *iudic. publ.*]) una plausibile dilatazione terminologica (53). E così la prima repressione delle *repetundae*, ancora al tempo della *lex Calpurnia* del 149 a.C., si persegue, com'è noto, tramite azione privata, volta a far recuperare all'offeso quanto indebitamente estortogli; la legge Acilia del 111 a.C. introduce verosimilmente un processo pubblico dinanzi a una c.d. *quaestio perpetua* diretto a colpire il responsabile con una pena afflittiva ma con una natura al tempo stesso e per certi versi reipersecutoria; la riforma del 59 a.C., tramite l'azione *ex lege Iulia*, continua a perseguire anche il fine di risarcire l'offeso. Tutto ciò chiarisce il tenore di due peculiari frammenti riportati nel Digesto giustiniano, l'uno di Cervidio Scevola e l'altro di Papiniano (D. 48.11.2 [Scaev. 4 *reg.*]; D. 48.13.16 [Pap. 36 *quaest.*]). Si consideri, infatti, che l'azione già prevista dalla *lex Iulia* può essere esperita contro l'erede entro l'anno dalla morte dell'autore delle *repetundae* (D. 48.11.2 [Scaev. 4 *reg.*]), con l'effetto di far conseguire al danneggiato la reintegrazione della lesione patita sulla base di un procedimento riconosciuto dalla dottrina – e a ragione per la studiosa (56) – di natura penale e così alla luce di una testimonianza di Papiniano (D. 48.13.16 [Pap. 36 *quaest.*]) e di Modestino (D. 48.2.20 [Mod. 2 *de poen.*]). Di qui la sottolineatura che l'autore delle *Sententiae* per probabile scopo didattico e pratico abbia inteso ricordare che, per quanto nessuno in base al dettato della *lex Iulia* avrebbe potuto

13 ARCHI, *I nuovi frammenti, passim*.

promuovere contro il responsabile delle *repetundae* un processo privato (*per formulas* prima e un *iudicium extra ordinem* in seguito), dal 59 a.C. già in base a detta *lex Iulia* l'offeso o il suo erede avrebbero potuto ottenere in ogni caso la restituzione di quanto versato illecitamente per tramite dello stesso *iudicium publicum repetundarum* (57).

Suggestiva, infine, la scelta dell'autrice di suggellare la ricerca con una conclusione aperta, che è un invito esplicito a indagare un particolare riflesso in argomento, ovvero lo *status* del *damnatus*, con incapacità e limitazioni (D. 48.11.6.1 [Venul. 3 *publ. iud.*): rendere testimonianza, essere giudice, promuovere un'accusa), che secondo Cassio Longino, approvato da Marcello (D. 1.9.2 [Marcell. 3 *dig.*]), a detta della romanista ipotizzerebbe un'interpretazione estensiva del contenuto della *lex Iulia*. Stefania Pietrini apre così una nuova prospettiva esortando gli studiosi a illuminare da questa angolazione l'opera dell'oratoria forense del Principato.

Il volume è completato dall'indice delle fonti (61-62) e dall'indice degli autori (67) intervallati dalla bibliografia (63-66) in cui spicca la presenza di testi di Carlo Venturini, con ben sette titoli che ne testimoniano e ricordano gli studi e l'autorevolezza¹⁴. Doveroso segnalare che l'indagine scientifica possiede un originale indirizzo di lettura e di ricerca. Il testo rivela profondità di pensiero, acutezza di analisi e chiarezza espositiva; ha una sua precisa identità nel novero degli studi romanistici sia per la peculiarità della struttura, sia per le caratteristiche precipue dei contenuti. Il saggio per sua natura e sua impostazione si rivolge a una platea specialistica, ma non può essere esclusa anche una destinazione per una didattica avanzata.

Bibliografia

ARCHI G.G., *I nuovi frammenti e il diritto criminale romano*, in *Pauli Sententiarum: Fragmentum Leidense* (CoD. Leid. B.P.L. 2589), Leiden 1956.

FASCIONE L., *Aliquem iudicio circumvenire e ob iudicandum pecuniam accipere da Caio Gracco a Giulio Cesare*, AG 189 (1975) 29-52.

KUNKEL W., *Quaestio*, in *RE* 24 (1963) 720-786.

LIVA S., *Il iudex pedaneus nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla cognitio extra ordinem*, Milano 2012.

¹⁴ VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, *passim*; VENTURINI, *Concussione e corruzione*, 547-570; VENTURINI, *Uxor socia*, 79-100; VENTURINI, *Ob sententiam in senatu*, 599-624; VENTURINI, *Concussione e corruzione: un intreccio*, 527-546; VENTURINI, *Il crimen repetundarum*, 571-598; VENTURINI, *Per un riesame*, 51-78.

LUONGO D., *Il controllo contabile nelle dinamiche dello Stato moderno*, in *La Corte dei conti tra tradizione e novità*, a cura di D. Crocco, Napoli 2014, 1-52.

NARDUCCI M., *Processi ai politici nella Roma antica*, Bari 1995.

PERELLI L., *La corruzione politica nell'antica Roma*, Milano 1994.

PIETRINI S., *La Lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del Principato*, Milano 2023.

SERRAO F., *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956.

VENTURINI C., *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 6, Milano 1987, 133-157 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 547-570).

VENTURINI C., *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità*, *Atti del Convegno Internazionale Catania, 11-13 dicembre 1995*, a cura di R. Soraci, Catania 1999, 307-330 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 527-546).

VENTURINI C., *Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia 2009, 317-338 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 571-598).

VENTURINI C., *Ob sententiam in senatu...dicendam pecuniam accipere: divagazioni su Senatori e lex Iulia repetundarum*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 3, Milano 2009, 891-916 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, a cura di F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 599-624).

VENTURINI C., *Uxor socia. Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, IURA 32 (1981) 106-129 (= *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale*, Pisa 2008, 79-100).

VENTURINI C., *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, *Panorami* 4 (1992) 354-384 (= *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale*, Pisa 2008, 51-78).

VENTURINI C., *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano 1979.